

Tribunale Civile e Penale di Cuneo

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRINDEBITAMENTO *EX LEGE* 3/2012

PIANO DEL CONSUMATORE
proposta di RISANAMENTO FINANZIARIO

Procedura n. 1820/2014 RGVG

RG n. 09/2017

Professionista nominato con funzioni di OCC: Dottor Giovanni IMBERTI

RICORRENTI:

FALCONE Santino (FLC STN66 S01D086E)

CARATELLI Silvana (CRTSVN62P59D742W)



ATTESTAZIONE DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI *EX ARTT.* 9 COMMA 2
E 15 COMMA 6 LEGGE N. 3/2012



Indice

1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento.....	4
2. Premessa	5
3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012).....	6
4. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012).....	8
5. Composizione nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012).....	8
6. L’attività di verifica dell’OCC con accesso alle banche dati	9
7. L’attivo accertato e quello disponibile per il piano	11
8. Il passivo e la posizione debitoria degli istanti.....	13
8.1 Crediti assistiti da prededuzione	13
8.2 Crediti assistiti da privilegio mobiliare e/o immobiliare	14
8.3 Crediti chirografari.....	14
8.4 Creditori sopravvenienti	15
8.5 Conclusioni.....	16
9. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012)	16
10. L’indicazione dell’esposizione delle ragioni del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 9 c. 3 bis lett. b – L. n. 3/2012)	18
11. L’indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c – L. n. 3/2012).....	19
12. L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 bis lett. d – L. n. 3/2012)	20
13. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile	20
14. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012).....	24



15. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012).....	26
16. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6)	28
17. Allegati	29



1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento

Con la legge n. 3 del 27.01.2012 il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell'indebitamento preesistente.

In particolare, l'art. 6, c. 1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore può, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, concludere un accordo con i creditori nell'ambito di composizione della crisi o in alternativa un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto dell'accordo da sovraindebitamento.

Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b)

Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento con il quale, ai sensi dell'art. 6, c. 2 si intende:

- I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- II. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

La relazione del professionista incaricato OCC, nel caso del piano del consumatore, deve contenere le seguenti indicazioni:

- I. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- II. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



- III. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- IV. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- V. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano del consumatore non deve essere preventivamente approvato dai creditori.

2. Premessa

Gli istanti Falcone Santino e Caratelli Silvana, successivamente qualificati come consumatori, si trovano in una situazione di sovra indebitamento. Hanno dato avvio alla procedura *ex lege* 3/2012 in oggetto presentando la richiesta della nomina di un professionista per gestire la propria situazione di crisi da sovra indebitamento in data 7/10/2014.

L'istante Falcone Santino, nato a Cosenza in data 1/11/1966 (CF. FLC STN66 S01D086E) identificato con C.I rilasciata dal Comune di Saluzzo n. AU 2552488, residente in Saluzzo (CN), Piazza Garibaldi n. 34, è coniugato con la signora Caratelli Silvana, nata a Fossano (CN) in data 19/09/1962 (CF. CRTSVN62P59D742W), identificata con I.D. rilasciata dal Comune di Saluzzo n. AV 9113673, anch'essa residente in Saluzzo, Piazza Garibaldi n. 34. Tra i coniugi insiste un regime di comunione dei beni.

In data 22/10/2014 il Presidente di Sezione f.f., Dott. Michele Russo, ha nominato il sottoscritto quale professionista incaricato dell'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla legge all'Organismo di Composizione della crisi (ex art. 15 c. 9 - L. 3/2012).

La procedura, in volontaria giurisdizione, è stata iscritta al R.G. n. 1820/2014.

Si rileva che il Giudice, nel provvedimento di nomina, non ha ritenuto opportuno fissare un termine per il deposito del piano del consumatore, né ha ritenuto opportuno indicare una somma da depositarsi ex art. 8 T.U. spese di giustizia.



Il sottoscritto ha accettato la carica dichiarando di essere in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f..

In data 06/04/2017 i ricorrenti depositavano i documenti atti alla stesura del piano.

Sono susseguiti diversi incontri, con richiesta da parte del sottoscritto di integrazioni e modifiche.

Dall'esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti, il sottoscritto ritiene corretto l'adesione al piano del consumatore. I ricorrenti rientrano nella definizione ex art. 6 c.2. Infatti si trovano nella definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, le quali sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa o professionale.

3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012)

Sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità in quanto:

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione di procedure concorsuali ex art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- b) i ricorrenti hanno dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- c) i ricorrenti hanno dichiarato di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- d) i ricorrenti, con l'assistenza e la difesa dell'associazione di tutela e difesa dei consumatori denominata "Casa del Consumatore nella persona del dott. Stefano Santin, hanno fornito la documentazione atta alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.



Infine per valutare se un piano è ammissibile, è d'obbligo valutare la durata dello stesso, infatti come noto la legge tace sul limite temporale dei piani, essendo l'unica previsione sul *tempus* quella di cui all'art. 8 di possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in caso di accordo in continuità o piano del consumatore e salva la previsione della liquidazione dei beni su cui la previsione insiste.

La sentenza di Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1521/2013 (in tema di concordato) specifica che la tempistica debba dipanarsi in un lasso di tempo ragionevole, individuato prevalentemente nel quinquennio.

In proposito va rammentato che alcuni Tribunali si sono determinati ponendo un tempo massimo di 5 anni a seconda che continuità o liquidazione, prendendo a riferimento le indicazioni della Cassazione (8468/2012) o dall'art 2 comma 2bis della l. n. 89/2001(Legge Pinto).

In aggiunta il Tribunale di Rovigo, con decreto del 13/12/2016, sintetizza che “il Giudice deve dichiarare inammissibili i “piani del consumatore” che eccedano la durata quinquennale, ciò a tutela degli interessi del creditore ed, in generale, del sistema economico.”

Ne consegue, in conclusione, che la formazione “coattiva” del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - non può che irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibili, per infattibilità giuridica, piani, che eccedano la durata quinquennale.

La durata del piano è prevista in 5 anni e quindi rispetta tutti i crismi indicati dalla giurisprudenza maggioritaria.



4. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012)

L'unico atto risulta la vendita dell'unico immobile di proprietà, infatti i sig.ri Falcone e Caratelli risultavano essere proprietari dell'immobile sito in Envie, via Provinciale Barge 32, censite al foglio 12, particella 170, categoria A/3, classe U.

In data 23/11/2012 con atto Notaio Di Sapia (n. rep. 1.309 e n. racc. 919), detto immobile è stato venduto per € 150.000,00. Con il ricavato della vendita dell'immobile i ricorrenti hanno estinto il mutuo fondiario pari ad euro 130.881,84 di debito residuo nei confronti di Barclays Bank plc.

La restante parte è stata utilizzata per il pagamento dell'intermediario immobiliare: € 7.000,00 sull'immobile, ed il rimanente importo veniva utilizzato per il pagamento del trasloco e per l'adattamento dei mobili nella nuova residenza in Saluzzo.

5. Composizione nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012)

Il nucleo familiare della ricorrente è così composto:

- ✎ Falcone Santino, nato a Cosenza (CS) il 1 novembre 1966 e residente in Saluzzo (CN) in Piazza Garibaldi 34
- ✎ Caratelli Silvana, nata a Fossano (CN) il 19 settembre 1962 - Moglie
- ✎ Falcone Denise, nata a Cosenza (CS) il 10 giugno 1995 - Figlia
- ✎ Borda Francesca, nata a Marene (CN) il 29 luglio 1937 – Suocera

I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in € 2.038,00 al mese. Tali spese vengono di seguito elencate e stimate:

Uscite / Costi mensili	€
Spese condominiali	150,00
Affitto della casa di abitazione	550,00
Spese di riscaldamento	150,00
Utenza elettrica	50,00



Utenza acqua (compresa nelle spese condominiali)	0,00
Utenza metano, gas	50,00
Utenza telefono fisso	20,00
Utenza telefono mobile	40,00
Canone Rai	8,00
Tassa raccolta rifiuti (Tarsu)	25,00
Spesa per vitto	700,00
Spese per la figlia	145,00
Spesa per l'automobile	150,00
Totale	€ 2.038,00

6. L'attività di verifica dell'OCC con accesso alle banche dati

L'attività di verifica dell'OCC ha considerato, *inter alia*, quanto segue:

- I. L'esame del piano di risanamento predisposto dall'associazione di tutela e difesa dei consumatori denominata Casa del Consumatore con sede in Asti, Via Gaeta n. 12, ivi inclusi tutti i loro allegati, dove gli istanti hanno eletto domicilio;
- II. La richiesta di conferma delle posizioni nei confronti degli istituti di credito coinvolti, ossia Unicredit Bank Spa, Banco Santander Consumer bank, Intesa San Paolo, BNL Gruppo BNP Baribas Spa ed Banca IFIS Spa;
- III. L'ottenimento della Centrale dei Rischi Bancari degli istanti dal quale risultano:
 - a. Nei confronti di Falcone Santino le seguenti:
 - ↪ BANCA IFIS S.P.A. per euro 60.054 quale unico coobbligato;
 - b. Nei confronti di Falcone Santino e Caratelli Silvana, in quanto coobbligati:
 - ↪ Banca Nazionale del lavoro per euro 18.261,00;
 - ↪ Intesa San paolo per euro 8.567,00;
- IV. La richiesta di conferma di eventuali partite scoperte a titolo di contributi/tributi/entrate iscritti a ruolo presso Equitalia per la Provincia di Cuneo e Torino, ricevendo risposta con dichiarazione del 25/05/2017 che



sussistono pendenze per complessivi euro 791,91 a grado chirografario per infrazioni del codice della strada;

- V. La richiesta di conferma di eventuali pendenze tributarie presso l'Agenzia delle Entrate a mezzo c.d. cassetto fiscale, dal quale non risultano pendenze in capo all'Istante;
- VI. L'esame della documentazione relativa alla vendita dell'immobile sito in Envie (CN) per un importo di euro 155.000,00;
- VII. Il contratto di lavoro subordinato dell'Istante Falcone Santino ed la relativa CU2017;
- VIII. Il contratto di lavoro subordinato dell'Istante Caratelli Silvana ed la relativa CU2017;
- IX. Il contratto di locazione in corso dell'abitazione principale stipulato in data 15/09/2012 e registrato presso l'agenzia dell'Entrate in data 24/09/2012 al n. 3092;
- X. Le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni degli istanti;
- XI. L'estratto aggiornato del conto corrente cointestato acceso presso CREDEM , filiale di Saluzzo aggiornato al 30/09/2017;
- XII. Le risultanze dell'ispezione al PRA Pubblico Registro Automobilistico, nonché il libretto di circolazione delle seguenti autovetture di proprietà della sig.ra Caratelli Silvana:
 - a. FIAT PUNTO – immatricolata il 20/07/2005 - 1.248 c.c. – Gasolio;
 - b. SUZUKI SPLASH – immatricolata il 16/09/2011 - 996 c.c. – Benzina;
- XIII. Il documento identificativo degli istanti e lo stato di famiglia;
- XIV. Ricorso per Decreto ingiuntivo promosso da Intesa San Paolo Personale Finance Spa in forza del piano di finanziamento per la somma complessiva di euro 9.461,42 comprensivi di spese legali ed accessorie di legge;



XV. Atto di pignoramento presso terzi promosso da Banca IFIS spa per la complessiva somma di € 70.926,59, su tutte le somme dovute e debende da CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO al sig. FALCONE SANTINO.

7. L'attivo accertato e quello disponibile per il piano

I coniugi Falcone e Caratelli risultano entrambi impiegati come lavoratori a tempo indeterminato rispettivamente il primo presso il Ministero di Grazia e Giustizia - CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO, facenti funzioni di assistente capo presso la Polizia Penitenziaria di Saluzzo e la signora presso la RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO (residenza per anziani) in Saluzzo, svolgendo funzioni di Operatore Socio Sanitario.

Dall'analisi del CUD del sig. Falcone Santino si apprende che la sua retribuzione annua lorda è pari ad € 31.037,56, il totale delle imposte lorde è pari ad € 8.114,27. Ciò significa che le entrate nette annue sono pari ad € 22.923,29, pari ad un netto mensile di € 1.770,00 circa (considerate tredici mensilità). A quest'ultimo importo, però vanno detratte due deleghe di pagamento a favore della Banca Santander pari ad € 330,00 ed € 298,00 mensili, ed un pignoramento da parte di Banca IFIS per € 242,00 mensili.

Quindi l'importo netto è pari ad una cifra di poco inferiore ai mille euro.

Con l'omologazione del piano del consumatore le deleghe volontarie di pagamento si estinguono e la Banca Santander dovrà liberare le somme, mentre per il pignoramento, nel ricorso le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 12bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Dall'analisi del CUD della sig.ra Caratelli Silvana si apprende che la sua retribuzione annua lorda è pari ad € 18.992,08, il totale delle imposte lorde è pari ad € 4.527,86, inoltre beneficia del bonus Renzi per € 960,00. Ciò significa che le entrate nette annue sono pari ad € 15.424,22, pari ad un netto mensile di € 1.190,00 circa (considerate



tredecim mensilità). A quest'ultimo importo, però vanno detratte una deleghe di pagamento ed una cessione del quinto entrambe a favore della Banca Unicredit pari ad € 131,00 ed € 99,00 mensili.

Quindi l'importo netto è pari ad una cifra di poco inferiore ai mille euro.

Con l'omologazione del piano del consumatore le deleghe volontarie di pagamento e la cessione del quinto si estinguono e la Unicredit dovrà liberare le somme.

Risulta loro intestato un conto corrente n. 000001840 acceso presso Credem Spa, filiale di Saluzzo il cui saldo attivo è di euro 309,66 alla data del 30/09/2017.

I beni mobili personali risultano stimati in euro 3.500,00 e corrispondono a all'autoveicolo Splash marca Sukuki e Fiat Punto di modico valore, detti beni non fanno parte del piano e non vengono messi a disposizione dei creditori.

Non risultano beni immobili personali intestati agli istanti debitori.

L'ammontare del reddito netto (senza le cessioni del quinto, pagamenti di delega e pignoramenti) è pari ad € 38.347,51 annui. A questi, però devono essere detratte le somme necessarie per il sostentamento personale per l'intero nucleo familiare, stimate in € 2.038,00 mensili (pari ad € 24.456,00 annui).

L'importo rimanente dopo le spese di mantenimento è pari ad € 13.891,51 (circa 1.200,00 al mese).

Ai fini della presente proposta, poiché è previsto, nell'arco temporale di 5 anni, un soddisfacimento del 100% di creditori privilegiati ed un 40% dei creditori chirografari, **la somma che la famiglia Falcone e Caratelli deve destinare ai creditori non deve essere inferiore ad € 1.156,00 mensili.**

Si allega una tabella riassuntiva:

STIPENDIO	PROPOSTA	Conteggi OCC	Valore ACCERTATO OCC / anno <u>CON</u> cessione del quinto	Valore ACCERTATO OCC / anno <u>SENZA</u> cessione del quinto
Stipendio Falcone / Anno	38.500,00	22.923,29	12.483,29	22.923,29
- delega di pagamento Santander		- 3.960,00		



- delega di pagamento Santander		- 3.576,00		
- meno Pignoramento Banca IFIS		- 2.904,00		
Sipendio Caratelli / Anno		15.424,22	12.664,22	15.424,22
- meno Cessione del quinto Unicredit		- 1.572,00		
- delega di pagamento Unicredit		- 1.188,00		
- meno spese di mantenimento	24.456,00	- 24.456,00	- 24.456,00	- 24.456,00
TOTALE	14.044,00	691,51	691,51	13.891,51
Rata mensile				1.156,00

8. Il passivo e la posizione debitoria degli istanti

L'ammontare della situazione debitoria degli istanti si compone principalmente di prestiti ottenuti a vario titolo con il sistema bancario, con l'ente impositore Equitalia, con il Comune di Saluzzo e spese della presente procedura.

La suddivisione per ordine e grado ricostruita è così composta:

8.1 Crediti assistiti da prededuzione

Nella relazione sono stati inseriti il seguente credito assistito da prededuzione:

- I. € 5.106,92 per il compenso dell'OCC comprensivo di IVA (22%), CPA (4%) e rimborso forfettario del 15% - per cui l'onorario è stato calcolato in € 3.500,00.

Si precisa che considerato un attivo pari ad € 61.389,94 ed un passivo pari ad € 152.874,86¹, calcolando il compenso secondo l'art. 16 del regolamento, all'OCC spetterebbe una somma oscillante tra il minimo di € 3.475,60 ed un massimo di € 6.413,60 oltre rimborso forfettario (15%), CP (4%) ed IVA (22%).

Quindi l'importo inserito nella relazione è adeguato al minimo previsto arrotondato: € 3.500,00 (che al lordo del rimborso forfettario, cassa di previdenza ed Iva è pari ad € 5.106,92).

¹ Per il calcolo dell'attivo e del passivo non si è fatto riferimento ai debiti in prededuzione né al fondo rischi.



8.2 Crediti assistiti da privilegio mobiliare e/o immobiliare

Gli istanti non hanno provveduto al versamento nei confronti del Comune di Saluzzo della tassa rifiuti per le annualità 2016 e 2017 oltre che al mancato versamento della TASI per il 2015 per complessivi euro 400,00. Tali crediti godono del privilegio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2752 del codice civile, come confermato dall'articolo 13, comma 13 del D.L. 201/2011.

8.3 Crediti chirografari

Nella relazione l'ammontare dei creditori chirografari risulta di complessivi euro 152.474,86 così ripartiti:

- ↪ euro 72.532,14 fin. credito al consumo;
- ↪ euro 50.735,76 cessione del quinto;
- ↪ euro 28.415,05 prestito;
- ↪ euro 791,91 cartelle esattoriali.

Dalle risposte che alcuni creditori hanno comunicato e dalle risultanze della documentazione reperita, si rileva quanto segue:

- ↪ Equitalia Riscossione Spa ha precisato di essere creditore per la somma di € 791,91 riferita a:
 - Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale – Comune di Carmagnola – anno di riferimento 2002 – verso Caratelli Sivana;
 - Contravvenzione codice della strada – Comune di Carmagnola – anno di riferimento 2001 – verso Falcone Santino.
- ↪ In data 04/04/2017 BANCA IFIS SPA ha pignorato tutte le somme dovute e debende da CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO (datore di lavoro) al sig. FALCONE SANTINO per l'importo di € 70.926,59. Inoltre a fine agosto 2017 la Banca Barclays ha comunicato di aver ceduto il proprio credito di € 1.605,55 alla Banca IFIS. Pertanto Banca IFIS deve essere ammessa per € 72.532,14 al chirografo.



- ☞ In data 03.05.2017, BANCA INTESA SANPAOLO ha precisato il proprio credito in € 8.789,49.
- ☞ Dalle Centrale dei Rischi Bancari riferita agli istanti risulta che il debito verso la Banca Nazionale del Lavoro, nei confronti di Falcone Santino e Caratelli Silvana in quanto coobbligati, è pari ad € 18.261,00. A fine agosto 2017 la BNL ha precisato il proprio credito così suddiviso: - credito portato dal conto sofferenze n. 70665418/N-001, già conto corrente n. 2446/1563 con saldo debitore al 30/06/2017 di Euro 2.588,89;
- credito portato dal prestito personale n. CP 000000000001333147, situazione aggiornata al 24/08/2017 di complessivi Euro 17.036,67.
- Quindi quest'ultimo va corretto e Banca Nazionale del Lavoro deve essere ammessa per l'importo maggiore di € 19.625,56 al chirografo.

In conclusione il debito chirografario è pari ad € 152.474,86 come da tabella sottostante:

PASSIVO AL CHIROGRAFO	ACCERTAMENTO OCC-CHIROGRAFO
Equitalia Riscossioni Spa	791,91
Banca IFIS Spa	72.532,14
Santander Consumer Bank Spa	18.480,00
Santander Consumer Bank Spa	15.043,76
Unicredit Spa	10.480,00
Unicredit Spa	6.732,00
Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	8.789,49
BNL Gruppo BNP Baribas Spa	19.625,56
TOTALE	152.474,86

8.4 Creditori sopravvenienti

Al fine di considerare l'esistenza di eventuali oneri futuri derivanti da fenomeni di debitoria sopravvenienti ed allo stato non ragionevolmente prevedibili, si ritiene di



stanziare un valore a titolo di fondo rischi per euro 7.000,00, che in assenza di utilizzo in tutto o in parte a copertura di passività latenti e sopravvenienti sarà destinato al soddisfacimento degli altri creditori chirografari.

8.5 Conclusioni

L'ammontare complessivo del passivo è pari ad € 164.981,78, composto come da tabella sottostante:

PASSIVO	ACCERTAMENTO OCC- PREDEDUZIONE	ACCERTAMENTO OCC- PRIVILEGIO	ACCERTAMENTO OCC- CHIROGRAFO
Dott. Giovanni Imberti	5.106,92		
Comune di Saluzzo		400,00	
Equitalia Riscossioni Spa			791,91
Banca IFIS Spa			72.532,14
Santander Consumer Bank Spa			18.480,00
Santander Consumer Bank Spa			15.043,76
Unicredit Spa			10.480,00
Unicredit Spa			6.732,00
Intesa S.Paolo Personal Finance Spa			8.789,49
BNL Gruppo BNP Baribas Spa			19.625,56
Fondo Rischi			7.000,00
TOTALE	5.106,92	400,00	159.474,86

9. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012)

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per pure esigenze familiari dagli istanti unitamente ai genitori della signora Caratelli, ossia



dal sig. Caratelli Mario, successivamente deceduto e dalla signora Bova Francesca, ancora in vita e convivente con i signori Falcone.

Le cause dell'indebitamento sono da ricercarsi nel lontano 2004, infatti dopo aver contratto un mutuo fondiario, per l'acquisto di un'immobile nel comune di Envie (CN) alla via provinciale Barge n.32 adibito ad abitazione del nucleo familiare, si riscontravano, sullo stesso, problematiche per la ristrutturazione edilizia. Pertanto il nucleo familiare composto dagli istanti, dalla figlia degli istanti e dai genitori della sig.ra Caratelli Silvana, (Caratelli Mario apportatore di reddito e Borda Francesca), contraevano alcuni prestiti personali al fine di reperire la liquidità necessaria alla ristrutturazione.

L'immobile necessitava di una serie di interventi di ristrutturazione assai importanti che gli istanti assunsero personalmente per la ristrutturazione dell'immobile, forti altresì del proprio reddito unitamente a quello del signor Caratelli Mario.

Nel 2011 il signor Caratelli è deceduto e il venir meno del reddito personale da pensione dello stesso, ha indotto i signori Falcone e la signora Borda Francesca a vendere l'immobile, estinguendo il mutuo residuo ed a trasferirsi presso un'altra abitazione in Saluzzo.

Il ricavato della vendita dell'immobile di Envie per euro 150.000,00 ha consentito l'estinzione dell'obbligazione principale nei confronti della Banca (Barclays Bank) pari ad euro 130.881,84 ed altresì il saldo di alcune spese correlate, quali il pagamento dell'intermediazione immobiliare, il trasloco, l'adattamento dei mobili per la nuova residenza.

Tuttavia risultavano ancora esclusi dal soddisfacimento altri creditori le cui obbligazioni erano state assunte per la ristrutturazione immobiliare.

A tale pregresso indebitamento gli istanti non riuscivano a far fronte in quanto era venuta meno la pensione del signor Caratelli Mario e la quota di reversibilità era a sua volta completamente assorbita dalle cure mediche necessarie per la salute della signora Borda Francesca, aggravatasi nel frattempo.



Gli istanti avevano assunto un serie di obbligazioni a partire dal 2004 legate alla ristrutturazione immobiliare avendo riguardo al proprio reddito da lavoro dipendente unitamente a quello da pensione del signor Caratelli Mario. L'indebitamento contratto risulta verso i principali istituti di credito verso i quali avevano ottenuto linee di credito o consumo per fronteggiare le spese di ristrutturazione.

Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella retribuzione percepita non sufficiente ad onorare gli impegni finanziari oltre alle esigenze personali e della famiglia

10. L'indicazione dell'esposizione delle ragioni del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 9 c. 3 bis lett. b – L. n. 3/2012)

Il venir meno dell'apporto del signor Caratelli Mario ed il peggioramento dello stato di salute della sig.ra Borda Francesca, ha rotto l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale ed ha quindi reso necessario per gli istanti ricorrere al presente piano del consumatore.

I ricorrenti, infatti, non sono riusciti, con il solo reddito di lavoratori dipendenti a far fronte alle obbligazioni assunte.

Pertanto le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte sono da ricercarsi nell'insufficienza di risorse finanziarie, infatti i ricorrenti non sono proprietari di beni prontamente liquidabili (l'abitazione principale è stata venduta il 23/11/2012 e con il ricavato è stato estinto il mutuo fondiario, ma non i restanti debiti. I due autoveicoli hanno un valore modesto, quasi nullo). Inoltre gli stipendi sono gravati dalla cessione del quinto e da un pignoramento che impediscono di pagare anche in maniera parziale i creditori che estranei alle azioni esecutive in essere.

Da qui il ricorso alla procedura della crisi da sovra indebitamento trova ragione nella consapevolezza della responsabilità della propria debitoria nei confronti del sistema



bancario e altresì nella volontà di far fronte, sebbene il venir meno di una parte del proprio reddito, al soddisfacimento dei debiti assunti secondo una equa proposta per l'intero ceto creditorio.

Gli istanti Falcone e Caratelli hanno quindi richiesto la nomina di un professionista incaricato con funzioni di OCC al fine di proporre ai propri creditori una proposta di parziale soddisfacimento che consiste nel pagamento dilazionato nell'arco del prossimo quinquennio di circa il 40% del proprio debito originario ai creditori del medesimo rango chirografario ed il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati.

11. L'indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c – L. n. 3/2012)

Dall'analisi del reddito in capo agli istanti degli ultimi cinque anni è possibile ritenere solvibile la proposta di versamento mensile di € 1.156,00 (annuale € 13.872,00).

Il reddito del Signor Falcone è risultato il seguente negli ultimi 5 anni:

	Anni				
	2016	2015	2014	2013	2012
Falcone					
Reddito Imponibile 730	31.038	30.598	29.304	30.154	29.471
Imposta lorda 730	-8.114	-7.947	-7.456	-7.779	-7.519
Totale reddito Falcone	22.924	22.651	21.848	22.375	21.952

Il reddito della Signora Caratelli è risultato il seguente negli ultimi cinque anni:

	Anni				
	2016	2015	2014	2013	2012
Caratelli					
Reddito Imponibile 730	18.992	19.182	19.380	19.534	19.602
Imposta lorda 730	-4.528	-4.579	-4.633	-4.674	-4.687
Bonus Renzi	960	960	640		
Totale reddito Caratelli	15.424	15.563	15.387	14.860	14.915

Il totale del reddito della famiglia nei cinque anni è il seguente:

	Anni				
	2016	2015	2014	2013	2012
TOTALE	38.348	38.214	37.235	37.235	36.867



12. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 bis lett. d – L. n. 3/2012)

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

13. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile

A seguito delle verifiche poste in essere dall'OCC e le richieste di conferma di saldi creditori si è ritenuto opportuno chiedere di apportate alcune variazioni alla proposta degli istanti.

Tale richiesta è stata accolta.

Di conseguenza in virtù delle somme che si renderanno disponibili euro 69.296,86 per i cinque anni, il risanamento della debitoria complessiva (euro 164.981,78) viene proposto secondo le tabelle a seguire.

Riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 40% così ripartiti:

<i>Creditori</i>	<i>Grado</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Totale debito da soddisfare</i>
Dott. Giovanni Imberti	Pred.	5.106,92	100%	5.106,92
Comune di Saluzzo	Priv.	400,00	100%	400,00
Equitalia Nord Spa	Chir.	791,91	40%	316,76
Banca IFIS Spa	Chir.	72.532,14	40%	29.012,86
Santander Consumer Bank Spa	Chir.	18.480,00	40%	7.392,00
Santander Consumer Bank Spa	Chir.	15.043,76	40%	6.017,50
Unicredit Spa	Chir.	10.480,00	40%	4.192,00
Unicredit Spa	Chir.	6.732,00	40%	2.692,80
Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	Chir.	8.789,49	40%	3.515,80
BNL Gruppo BNP Baribas Spa	Chir.	19.625,56	40%	7.850,22
Fondo Rischi	Chir.	7.000,00	40%	2.800,00
TOTALE		164.981,78		69.296,86



La proposta dell'Istante è formulata secondo le seguenti tempistiche:

ATTIVO A DISPOSIZIONE	<i>4 Mesi Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>8 Mesi Anno 2022</i>	<i>TOTALE</i>
Stipendi netti Falcone e Caratelli	4.624,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	9.248,00	69.360,00
Riporto anno precedente		1.117,08	1.231,09	1.345,10	2.459,11	3.573,12	
Totale ATTIVO da distribuire	4.624,00	14.989,08	15.103,09	15.217,10	16.331,11	12.821,12	

PASSIVO Creditori	<i>Grado</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Totale debito da soddisfare</i>	<i>4 Mesi Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>8 Mesi Anno 2022</i>	<i>TOTALE</i>
Dott. Giovanni Imberti	Pred.	5.106,92	100%	5.106,92	3.106,92	1.000,00	1.000,00				5.106,92
Comune di Saluzzo	Priv.	400,00	100%	400,00	400,00						400,00
Equitalia Nord Spa	Chir.	791,91	40%	316,76		63,35	63,35	63,35	63,35	63,35	316,76
Banca IFIS Spa	Chir.	72.532,14	40%	29.012,86		5.802,57	5.802,57	5.802,57	5.802,57	5.802,57	29.012,86
Santander Consumer Bank Spa	Chir.	18.480,00	40%	7.392,00		1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	7.392,00
Santander Consumer Bank Spa	Chir.	15.043,76	40%	6.017,50		1.203,50	1.203,50	1.203,50	1.203,50	1.203,50	6.017,50
Unicredit Spa	Chir.	10.480,00	40%	4.192,00		838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	4.192,00
Unicredit Spa	Chir.	6.732,00	40%	2.692,80		538,56	538,56	538,56	538,56	538,56	2.692,80
Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	Chir.	8.789,49	40%	3.515,80		703,16	703,16	703,16	703,16	703,16	3.515,80
BNL Gruppo BNP Baribas Spa	Chir.	19.625,56	40%	7.850,22		1.570,04	1.570,04	1.570,04	1.570,04	1.570,04	7.850,22
Fondo Rischi	Chir.	7.000,00	40%	2.800,00		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	2.800,00
TOTALE PASSIVO		164.981,78		69.296,86	3.506,92	13.757,99	13.757,99	13.757,99	12.757,99	12.757,99	69.296,86

Residuo su conto procedura	1.117,08	1.231,09	1.345,10	2.459,11	3.573,12	63,14
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Firmato Da: GIOVANNI IMBERTI



L'ammontare dei creditori soddisfatti sarebbe pertanto il seguente:

☞ **anno 2017** € 3.506,92 di cui:

- € 3.106,92 per primo acconto compenso OCC in prededuzione;
- € 400,00 per pagamenti al **100%** ai creditori con privilegio mobiliare, in particolare:
 - Comune di Saluzzo € 400,00.

☞ **anno 2018** € 13.757,99 di cui:

- € 1.000,00 per secondo acconto compenso OCC in prededuzione;
- € 12.757,99 per pagamenti al **8%** ai creditori chirografari, in particolare:

▪ Equitalia Nord Spa	63,35
▪ Banca IFIS Spa	5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.203,50
▪ Unicredit Spa	838,40
▪ Unicredit Spa	538,56
▪ Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa	1.570,04
▪ Fondo Rischi	560,00

☞ **anno 2019** € 13.760,38 di cui:

- € 1.000,00 per secondo acconto compenso OCC in prededuzione;
- € 12.757,99 per pagamenti al **8%** ai creditori chirografari, in particolare:

▪ Equitalia Nord Spa	63,35
▪ Banca IFIS Spa	5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.203,50
▪ Unicredit Spa	838,40
▪ Unicredit Spa	538,56
▪ Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa	1.570,04



▪ Fondo Rischi	560,00
----------------	--------

☞ **anno 2020** € 12.757,99 per pagamenti al **8%** ai creditori chirografari, in particolare:

▪ Equitalia Nord Spa	63,35
▪ Banca IFIS Spa	5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.203,50
▪ Unicredit Spa	838,40
▪ Unicredit Spa	538,56
▪ Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa	1.570,04
▪ Fondo Rischi	560,00

☞ **anno 2021** € 12.757,99 per pagamenti al **8%** ai creditori chirografari, in particolare:

▪ Equitalia Nord Spa	63,35
▪ Banca IFIS Spa	5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.203,50
▪ Unicredit Spa	838,40
▪ Unicredit Spa	538,56
▪ Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa	1.570,04
▪ Fondo Rischi	560,00

☞ **anno 2022** € 12.757,99 per pagamenti al **8%** ai creditori chirografari, in particolare:

▪ Equitalia Nord Spa	63,35
▪ Banca IFIS Spa	5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa	1.478,40



▪ Santander Consumer Bank Spa	1.203,50
▪ Unicredit Spa	838,40
▪ Unicredit Spa	538,56
▪ Intesa S.Paolo Personal Finance Spa	703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa	1.570,04
▪ Fondo Rischi	560,00

14. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012)

Gli istanti hanno presentato, ai sensi ed in conformità del disposto normativo, la seguente documentazione:

- I. Istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 c. 9 legge 3/2012;
- II. Ricorso per l'ammissione alla Procedura di Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex art. 9 e ss legge 3/2012;
- III. La proposta ai creditori formulata dall'Istante per il tramite dell'Associazione di tutela e difesa dei consumatori denominata Casa del Consumatore;
- IV. La documentazione idonea alla ricostruzione delle passività gravanti sull'Istante e delle relativa debitoria;
- V. L'elenco dei creditori;
- VI. La quantificazione delle spese personali e le modalità di soddisfacimento delle esigenze ad esse correlate;
- VII. L'elenco di tutte le attività facenti capo agli istanti;
- VIII. L'elenco degli atti dispositivi compiuti nell'ultimo quinquennio;
- IX. La documentazione inerente le cause civili in merito a taluni crediti vantati da terzi ed oggetto di contestazione;



- X. Ulteriori informazioni di dettaglio richieste dall'OCC a tutte le parti terze interessate per una migliore comprensione e rappresentazione della proposta al ceto creditorio.

Lo scrivente facente funzioni di OCC ritiene quindi che la documentazione prodotta dai ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l'Istante risulti quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di OCC. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Si producono alcuni schemi che sintetizzano quanto sopra scritto:

PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Valore ACCERTATO OCC	
--	--

ATTIVITA' REALIZZABILI	Valore ACCERTATO OCC
Quota STIPENDIO per 5 anni	69.296,86
TOTALE	69.296,86
PASSIVO CONCORDATARIO	
PREDEDUZIONE	
Spese in prededuzione / di procedura	5.106,92
TOTALE	5.106,92
PRIVILEGIO / IPOTECARIO	
DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	400,00
TOTALE	400,00
CHIROGRAFO	



DEBITI VERSO ERARIO	791,91
DEBITI VERSO BANCHE	151.682,95
FONDI	7.000,00

TOTALE	159.474,86
---------------	-------------------

Valore ACCERTATO OCC in 5 anni

	IMPORTO		%
ATTIVO REALIZZABILE in 5 anni	69.296,86		
SPESE IN PREDEDUZIONE	5.106,92	➔	100,00%
CREDITORI PRIVILEGIATI E IPOTECARI	400,00	➔	100,00%
ATTIVO RESIDUALE PER I CREDITORI CHIROGRAFARI	63.789,94		
FORNITORI CHIROGRAFARI	159.474,86	➔	40,00%

15. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012)

Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Nulla viene specificato se deve intendersi liquidatoria volontaria o "liquidazione dei beni" ex art. 14ter L. n. 3/2012. Pertanto si è deciso di esporre la doppia ipotesi.

Nel primo caso, si fa presente che le deleghe volontarie ed il pignoramento dello stipendio hanno eroso completamente la parte disponibile degli stipendi e nulla di questi potrebbe essere messo a disposizione a favore dei creditori.

Gli unici beni che potrebbero essere messi in vendita sono due autoveicoli, valutati (il che non significa prontamente liquidabili) € 3.500,00 ed il conto corrente con saldo positivo al 30/09/17 di € 309,66.

Nel secondo caso, si devono fare due premesse:



- ↪ con il decreto di apertura della liquidazione, analogamente al piano del consumatore, il Giudice dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori (art. 14quinquies c. 2 lett. b – L. n. 3/2012);
- ↪ la procedura di liquidazione sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per quattro anni successivi al deposito della domanda (art. 14quinquies c. 4 – L. n. 3/2012);

Ciò premesso si rende ricorda che gli unici beni da liquidare sono i due autoveicoli (stimati € 3.500,00), il conto corrente ed i redditi da lavoro dipendente, dedotti dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

Pertanto, in caso di liquidazione, la presumibile somma messa a disposizione a favore dei creditori nei quattro anni è pari ad € 59.375,70, che consentirebbe il pagamento integrale delle spese in prededuzione e privilegiate, ed una percentuale del 34% a favore dei chirografari.

Tale somma è inferiore rispetto a quella messa a disposizione del piano del consumatore.

Il tutto sintetizzato nella tabella sottostante:

	Piano del consumatore	Alternativa	
		Liquidatoria Volontaria	Liquidatoria ex art. 14ter
Reddito dipendente		0,00	38.347,51
- meno spese di mantenimento		0,00	- 24.456,00
Differenza			13.891,51
Anni	5		4
Sub Totale			55.566,04
Vendita automezzi	0,00	3.500,00	3.500,00
Saldo c/c n. 1840	0,00	309,66	309,66

Totale messo a disposizione	69.296,86	3.809,66	59.375,70
Riparto a favore:			
- prededuzione	100%	75%	100%
- privilegio	100%	0%	100%
- chirografo	40%	0%	34%



In conclusione l'ipotesi liquidatoria non appare convivente in quanto la somma disponibile risulta inferiore all'importo indicato nel piano del consumatore: nell'ipotesi di liquidazione volontaria non si riuscirebbe neanche a pagare la prededuzione per l'intero, mentre nel caso di liquidazione ex art. 14ter i chirografari verrebbero soddisfatti al 34%, contro il 40% del piano del consumatore.

Si evidenzia comunque che il legislatore ha previsto che il Giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, disponga la conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 14quater – L. n. 3/2012).

16. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6)

Considerato che l'attivo a disposizione risulta inficiato da deleghe volontarie (cessione del quinto) e da un pignoramento, e che la prosecuzione dei procedimenti di esecuzione potrebbe inficiare la prosecuzione del piano, i ricorrenti hanno esplicitamente richiesto al Sig. Giudice di disporre, ai sensi dell'art. 12bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

E' importante che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. (art. 12 ter c. 1 L 3/2012).

Sulla base di quanto esposto lo scrivente quale incaricato dal Tribunale di Cuneo alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 9 c. 2 e art. 15 c. 6 L.3/2012, attesta la fattibilità del piano del consumatore presentato dagli istanti Santino Falcone e Silvana Caratelli, il quale prevede il pagamento al 100% delle somme prededucibili ed una percentuale del 40% a favore dei creditori chirografari.



In merito, come già in precedenza esposto, preme rimarcare che lo stesso non risulta in alcun modo garantito da garanzie reali ovvero personali di terzi, in quanto l'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta pervenire dal versamento periodico per 5 anni di somme derivanti da una parte dello stipendio mensile dei proponenti Falcone e Caratelli, rilevando in merito come detti versamento siano ovviamente condizionati e subordinati al mantenimento del posto di lavoro e del relativo stipendio almeno per la durata di anni 5 di cui al proposto piano.




Con riserva di integrazione ed approfondimento di quanto sopra, l'Organo di Composizione della Crisi coglie l'occasione per ringraziare l'Onorevole Tribunale di Cuneo per la fiducia accordatagli.

Con osservanza,

Carrù 30/10/2017

Il professionista nominato con funzioni di OCC


Dott. Imberti Giovanni

17. Allegati

- 1) Ricorso con allegati;
- 2) nomina professionista con funzioni di O.C.C.;
- 3) Libretto Fiat Punto tg CV580NF;
- 4) Libretto Suzuki Splash tg EG609XN
- 5) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Falcone 2017;
- 6) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Falcone 2016;
- 7) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Falcone 2015;



- 8) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Caratelli 2017;
- 9) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Caratelli 2016;
- 10) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Caratelli 2015;
- 11) Atto di vendita della prima casa - Notaio Di Sapio (n. rep. 1.309 e n. racc. 919);
- 12) Estratto conto Credem al 30/09/2017



TRIBUNALE DI CUNEO

Ricorso ex art. 6, L 27.1.2012 n. 3 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento con la presentazione del piano del Consumatore

I Sig.ri FALCONE Santino, nato a Cosenza C.F. FLCSTN66S01D086E e CARATELLI Silvana nata a Fossano(CN) C.F. CRTSVN62P59D742W e residenti in Saluzzo (CN) alla Piazza Garibaldi 8 assistiti per la stesura della presente proposta dall'associazione di tutela e difesa dei consumatori denominata Casa del Consumatore con sede in Asti alla Via Gaeta 12 indirizzo pec info@pec.casadelconsumatore-piemonte.it fax 02/30133230 presso la cui sede eleggono domicilio al fine di ricevere le comunicazioni inerenti il presente ricorso

premesse che

- I ricorrenti sono qualificabili come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trovano in una situazione di sovra indebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intendono porre rimedio;
- sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
 - non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
 - non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per esigenze familiari . Nel 2004 dopo aver contratto un mutuo, per l'acquisto di un'immobile nel comune di Envie (CN) alla via provinciale Barge n.32 adibito ad abitazione del nucleo familiare, si riscontravano, sullo stesso, problematiche per la ristrutturazione edilizia. Pertanto il nucleo familiare composto dagli istanti e dai genitori della sig.ra Caratelli Silvana, Caratelli Mario

apportatore di reddito e Borda Francesca, contraevano alcuni prestiti personali al fine di reperire la liquidità necessaria alla ristrutturazione.

- Nel 2011 il sig. Caratelli Mario è deceduto e pertanto il reddito da pensione si è ridotto al solo trattamento di reversibilità nei confronti della di lui moglie Borda Francesca. Pertanto gli istanti per diminuire l'esposizione debitorie nel 2012 vendevano l'immobile sul quale gravava un mutuo pari ad euro 130.881,84 di debito residuo nei confronti di Barclays Bank plc realizzando un'importo di euro 155.000,00 mediante il quale estinguevano il prestito fondiario e con la plusvalenza pagavano euro 7.000 (settemila) quali competenze d'intermediazione immobiliare ed il rimanente importo veniva utilizzato per il pagamento del trasloco e per l'adattamento dei mobili nella nuova residenza in Saluzzo.
- La pensione di reversibilità della sig. Borda Francesca, considerato il peggioramento dello stato di salute della stessa, veniva impegnata successivamente, per il pagamento delle cure mediche della stessa oltre che per il suo sostentamento .
- Pur cedendo l'immobile, gli istanti non riuscivano ad estinguere tutte le proprie obbligazioni contratte con altri intermediari finanziari. A tali impegni ,in precedenza, riuscivano a farvi fronte anche grazie all'apporto economico del sig. Caratelli Mario che risiedeva con gli istanti.
- L'aggravarsi della situazione economica si può far risalire al venir meno del reddito del sig. Caratelli Mario ed al peggioramento dello stato di salute della sig.ra Borda Francesca.
- tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;
- attualmente i ricorrenti svolgono attività di lavoro dipendente tempo indeterminato presso il Ministero di Grazia e Giustizia il sig. Falcone Santino e presso la Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio la sig. ra Caratelli Silvana ricevendo retribuzioni per complessivi €38.500,00 annui, come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015 (all.G);
- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella retribuzione percepita non sufficiente ad onorare gli impegni finanziari oltre alle esigenze personali e della famiglia;
- il nucleo familiare della ricorrente è così composto:
Falcone Santino
Caratelli Silvana
Falcone Denise
Borda Francesca
- il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta ad € 38.500,00 considerate tredici mensilità e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 2.038,00 (All. E)



- negli ultimi cinque anni i ricorrenti non hanno compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio esclusa la vendita dell'immobile sito in Envie (CN) come già illustrato in premessa ;
- su ricorso degli istanti il Tribunale di CUNEO ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, il dott. IMBERTI Giovanni con studio in Carrù, in Via Mazzini 15, tel 0173/759301 fax 0171/1900216, indirizzo pec: giovanni.imberti@odcec.cuneo.legalmail.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione particolareggiata al "piano del consumatore" di cui all'art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 contenente:
 - a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
 - b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;*
 - c) *il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;*
 - d) *l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
 - e) *il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria".*

La situazione patrimoniale dei ricorrenti, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio del dott. IMBERTI Giovanni evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 0,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 3.500,00
Valore complessivo del patrimonio	€ 3.500,00

Handwritten signature and initials in black ink, located below the table.

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

TOTALE DEBITORIA	€ 152.874,86	% sul TOT.
Mutuo ipotecario	€ 0,00	0,00%
Mutuo chirografario	€ 0,00	0,00%
Leasing	€ 0,00	0,00%
Fin. Credito al consumo	€ 72.532,14	47,44%
Apertura di credito in c/c	€ 0,00	0,00%
Cessione del quinto	€ 50.735,76	33,19%
Credito cambiario	€ 0,00	0,00%
Credito garantito da pegno	€ 0,00	0,00%
Conto corrente ipotecario	€ 0,00	0,00%
Altri finanziamenti garantiti	€ 0,00	0,00%
Carta di credito	€ 0,00	0,00%
Carta diredito revolving	€ 0,00	0,00%
Altri finanziamenti	€ 0,00	0,00%
Prestito	€ 28.415,05	18,59%
Debiti tributari	€ 400,00	0,26%
Cartelle esattoriali	€ 791,91	0,52%
Debiti commerciali	€ 0,00	0,00%
Debiti previdenziali	€ 0,00	0,00%
Debiti verso dipendenti/collaboratori	€ 0,00	0,00%

Spese di procedura ipotizzate: € 5.106,92

La ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni mobili).

I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato B con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato C.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del dott. IMBERTI Giovanni con studio in Carrù in Via Mazzini 15, tel .0173759301, indirizzo pec: giovanni.imberti@odcec.cuneo.legalmail.it, OCC nominato;

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, Sig.FALCONE Santino e sig.ra CARATELLI Silvana così come rappresentata e difesa,

PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate **nel Piano del Consumatore meglio descritte nella relazione dell'O.C.C.**, ed allegate all'istanza sotto la lettera E con la relativa percentuale di soddisfacimento ed il privilegio, la cui fattibilità è attestata dal

professionista facente le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDONO

- Che l'Ill.mo Tribunale di CUNEO voglia dichiarare aperta la procedura di i cui dall'art. 12 bis e ss. della legge n.3/2012 (Piano del Consumatore) per la composizione della sopraesposta crisi da sovra indebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- **che voglia disporre, ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.**

Allega i seguenti documenti:

- A. elenco dei beni mobili ed eventuali atti di disposizione compiuti nei cinque anni;
- B. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- C. Proposta ai creditori con indicato il grado di privilegio e la percentuale di credito offerta;
- D. elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia;
- E. attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- F. certificato di stato di famiglia;
- G. copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

Saluzzo
11. 03 - 14 - 2014

Falcone Santino
Caratelli Silvana

Silvana Caratelli